COMUNE DI CORRIDO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 64 Reg.Delib. N. 353 Reg.Pubblic.

OGGETTO: Quantificazione delle risorse decentrate e variabili - Annualità 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **tredici** del mese di **dicembre** alle ore 11.30 nella Sede Comunale si è riunita la giunta comunale

Risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
Vable Dott. Sauro	Sindaco	X	
Schiavina Giuliano	Vice Sindaco	X	
Luraghi Raffaela	**Assessore**	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Ciraulo**
Il Sig. **Vable Dott. Sauro** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Delibera G.C. nr. 64 del 13.12.2013

OGGETTO: Quantificazione delle risorse decentrate e variabili - Annualità 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato:

- **che** l'articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo. Numero 165/2001 stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario;
- **che** il comma 3 del citato articolo disciplina che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del decreto medesimo; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva;

Tenuto conto dell'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo numero 165/2001 che stabilisce che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 89 del Decreto Legislativo numero 267/2000, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Atteso che l'articolo 40, comma 3 del Decreto Legislativo numero 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli, e le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4 e 6, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...], l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura e che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 286.

Considerato che l'articolo 31, comma 1 del CCNL 22 gennaio 2004 stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ovvero le risorse decentrate vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31 dicembre 2003;

Vista la dichiarazione congiunta numero 1 del CCNL 9 maggio 2006 ove le parti dichiarano che gli incrementi delle risorse decentrate derivanti dalla corretta applicazione dell'articolo 32, comma 2 e comma 7, in relazione alle finalità da quest'ultimo stabilite, del CCNL del 22 gennaio 2004 sono confermati e restano definitivamente acquisiti nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Delibera G.C. nr. 64 del 13.12.2013

Premesso:

- **Che**, prima di affrontare la contrattazione, l'ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate secondo le indicazioni degli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004;
- che la quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente anche se non si può impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali;
- **Che** l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;
- **Che** con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti nel CCNL del 22 gennaio 2004 e che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:

1. La prima categoria comprende tutte le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo al fine di definire l'entità dei finanziamenti ancora disponibili per nuove iniziative di incentivazione (sia di natura stabile che variabile);
2. La seconda categoria comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili e che tali risorse, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariare che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

Considerata la necessità di stabilire per l'anno 2013 quante risorse assegnare alle singole destinazioni di utilizzo e che un primo accordo tra le parti negoziali sulla quantità di risorse da destinare al finanziamento sia delle progressioni orizzontali sia delle altre forme del salario accessorio, pur presentando un alto margine di conflitto, risulta particolarmente utile per la successiva fase di negoziazione in quanto semplifica le decisioni e consente di definire le regole sui vari istituti anche in funzione della quantità delle risorse assegnate.

Tenuto conto che le fonti di finanziamento aventi carattere di certezza, stabilità e continuità risultano essere le seguenti:

- A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'articolo 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale (articolo 14, comma 4 CCNL 1° aprile 1999);
- Gli importi dei fondi di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'articolo 1, comma 57 e seguenti della Legge 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati (articolo 15, comma 1 lettera a) CCNL 1.4.1999);
- Le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995 e dell'articolo 3 del CCNL del 16 luglio 1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti (articolo 15, comma 1 lettera b) CCNL 1° aprile 1999);
- Gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995 e dell'articolo 3 del CCNL. del 16 luglio 1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL (articolo 15, comma 1 lettera c) CCNL 1° aprile 1999);
- I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo numero 29/1993 oggi Decreto Legislativo numero 165/2001 (articolo 15, comma 1 lett. f) CCNL 1° aprile 1999);
- L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996 (articolo 15, comma 1 lettera g) CCNL 1° aprile 1999);
- Dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di lire 1.500.000 di cui all'articolo 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 (articolo 15, comma 1 lett. h) CCNL 1° aprile 1999);
- Un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo (articolo 15, comma 1 lettera j) CCNL 1° aprile 1999);

- Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (articolo 15, comma 1 lettera l) CCNL 1° aprile 1999);
- In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti [...] che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (articolo 15, comma 5 CCNL 1° aprile 1999);
- Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza (articolo 4, comma 1 CCNL 5 ottobre 2001);
- Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (articolo 4, comma 2 CCNL 5 ottobre 2001);
- Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (articolo 32, comma 1 CCNL 22 gennaio 2004);
- Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (articolo 32, comma 2 CCNL 22 gennaio 2004);
- La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità) (articolo 32, comma 2 CCNL 22 gennaio 2004);
- Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate (aventi carattere di certezza e stabilità) di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (articolo 4, comma 1 CCNL 9 maggio 2006);
- Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'articolo1, comma 557, della Legge numero 27 dicembre 2006, numero 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria ovvero gli enti locali, a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% (articolo 8, comma 1 e 2 CCNL 11 aprile 2008)

Preso atto che:

- l'incremento delle risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, di cui all'articolo 31, comma 2 del CCNL del 22 gennaio 2004 e previsto dall'articolo 4 del CCNL del 9 maggio 2006, è confermato nel rispetto della normativa contrattuale vigente e resta acquisito nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- le fonti di finanziamento aventi carattere di eventualità e variabilità risultano essere le seguenti:
  - Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'articolo 43 della Legge 449/1997 (articolo 15, comma 1 lettera d) CCNL 1° aprile 1999);
  - Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 57 e seguenti della Legge numero 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (articolo 15, comma 1 lettera e) CCNL 1° aprile 1999);
  - Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (articoli 15, comma 1 lettera k) CCNL 1° aprile 1999);
  - Gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14 (articolo 15, comma 1 lett. m CCNL 1° aprile 1999);

Delibera G.C. nr. 64 del 13.12.2013

- Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997 (articolo 15, comma 2 CCNL 1° aprile 1999);
- Gli importi previsti dal comma 1, lettera b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità (articolo 15, comma 4 CCNL 1° aprile 1999);
- In caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili [...], gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (articolo 15, comma 5 CCNL 1° aprile 1999);
- Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'articolo 15 del CCNL del 1° aprile 1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi (articolo 54 CCNL 14 settembre 2000);
- La disciplina dell'articolo 15, comma 1, lett. k) del CCNL del 1° aprile 1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'articolo 3, comma 57 della Legge numero 662 del 1996 e dall'articolo 59, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo numero 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del Decreto Legge numero 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (assistenza diretta nel contenzioso tributario) (articolo 4, commi 3 e 4 CCNL 5 ottobre 2001);
- In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31 dicembre 2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate (aventi carattere di variabilità) di cui all'articolo 31, comma 3, del CCNL del 22 gennaio 2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati: fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%; tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25% (articolo 4, comma 4 CCNL 9 maggio 2006);
- Presso gli enti locali che rientrano nelle condizioni previste, a decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere per l'anno 2010, è riconosciuta la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa, di natura variabile, ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del CCNL del 22 gennaio 2004:
    a) nel limite del 1 %, del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
    b) nel limite del 1,5 % del monte salari dell'anno 2007, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra la spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 31%;

Considerato che l'incremento delle risorse decentrate aventi carattere di eventualità e variabilità, di cui all'articolo 31, comma 3 del CCNL del 22 gennaio 2004 e previsto dall'articolo 4 del CCNL del 9 maggio 2006, è confermato nel rispetto della normativa contrattuale vigente e resta acquisito nelle disponibilità per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

Visti inoltre gli articoli 67, 71, 73 e 76 della Legge numero 133/2008 di conversione del Decreto Legislativo numero 112/2008;

Tenuto conto della relazione tecnica allegata e dei prospetti di quantificazione delle risorse decentrate – Anno 2013 e di utilizzo per quanto riguarda compensi aventi carattere automatico e di responsabilità;

Accertata la regolarità della procedura attuativa;

Visto il parere, per quanto attiene la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 151 del TUEL numero 267/00;

Unanime nel voto reso legalmente,

Delibera G.C. nr. 64 del 13.12.2013

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto che la costituzione del "Fondo decentrato" destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, è avvenuta secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente;

3) che le fonti di finanziamento per l'anno 2013 aventi carattere di certezza, stabilità e continuità risultato essere di €. 12400.99 al netto degli importi di cui alle dichiarazioni congiunte numero 14 CCNL 22 gennaio 2004 e numero 4 CCNL 9 maggio 2006, come da allegato prospetto;

4) che le fonti di finanziamento per l'anno 2013 aventi carattere di eventualità e variabilità risultano essere di €. 516.00 comprensivo degli importi di cui all'articolo 15, comma 1 lettera k) ovvero risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'articolo 17, come da allegato prospetto;

5) di dichiarare, con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma - T.U.E.L. 267/2000;

6) di trasmettere la presente deliberazione alla R.S.U. dell'Ente e alle OO.SS.;

7) di comunicare la presente deliberazione in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 125 T.U.E.L. 267/2000.

Delibera G.C. nr. 64 del 13.12.2013

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Vable Dott. Sauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000.

Lì ...16-12-2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciraulo Dott. Ssa Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...13-12-2013.....

!X! perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000);

!_! per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comam 3 del D. Lgs. 267/2000)..

Lì .....16-12-2013.....

IL SEGRETARIO COMUNALE